

Abstract

La tematica del fine vita è notoriamente complessa ed estremamente delicata.

Il tema, in quanto “eticamente sensibile”, si presta ad essere oggetto di confronto e scontro tra istanze morali, ideologiche e politiche e trova posizioni diametralmente opposte tra correnti di pensiero di tipo radicale, in cui prevale il riconoscimento di un indiscriminato diritto alla libertà di determinazione dell’individuo (fino ad auspicare il ricorso all’eutanasia) ed impostazioni totalmente diverse di profonda difesa della vita, la maggior parte delle quali sono di matrice cattolica.

Ciò che un tempo sarebbe stato rimesso alla natura ed alle sue leggi, attualmente è oggetto di valutazioni multidisciplinari poiché, da un lato, lo studioso del diritto si avvicina ad esse alla luce dei principi di dignità umana, uguaglianza ed autonomia, dall’altro lato, le medesime fattispecie sono analizzate con regole e parametri da parte della scienza e dalla bioetica, discipline con cui il giurista è chiamato costantemente a dialogare.

Il primo dato inconfutabile da cui prendere le mosse è, certamente, quello della mancanza in Italia di una normativa che si occupi dell’autonomia privata della persona nella fase finale della sua esistenza e che, a tale assenza, si contrappone un ricco e stimolante dibattito relativo alla possibilità di stabilire se l’ordinamento ad oggi vigente consenta o meno alla persona umana di disporre di beni quali l’integrità psicofisica e, soprattutto, la propria vita.

Il dibattito politico italiano, poi, soprattutto a seguito di casi giudiziari che hanno scosso notevolmente l’opinione pubblica, si è incentrato, negli ultimi anni, sull’opportunità di disciplinare, sul piano del diritto positivo, ciò che comunemente viene definito “testamento biologico”.

A ben guardare, il nostro ordinamento giuridico già offre validi strumenti per analizzare un simile strumento dal punto di vista della sua liceità, la quale, a sua volta, presuppone un giudizio di valore già effettuato dal legislatore italiano in relazione ai beni ed ai principi da tutelare in via primaria.

Attraverso i principi e le disposizioni costituzionali, attraverso il limite invalicabile dell’art. 5 del codice civile (per i motivi che più avanti si andranno a specificare), attraverso il quadro penalistico e, attraverso tutte le fonti non strettamente vincolanti ma in grado di incidere fortemente sull’agire umano, è possibile individuare un quadro di riferimento che rende la tematica del fine vita, non espressamente disciplinata, pur tuttavia, non totalmente sprovvista di tutela .

In realtà il testamento biologico risulta uno strumento inadatto a contenere le ultime volontà del soggetto in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto; esso appare infatti tecnicamente impreciso per una molteplicità di contrasti con il tradizionale istituto testamentario, sicché prevale nettamente l’utilizzo dell’espressione “direttive anticipate di trattamento sanitario”, intese quali dichiarazioni espressive di volontà pro futuro e per situazioni di possibile incapacità di scegliere se e come curarsi.

Lo scopo di questo lavoro vuole essere, innanzi tutto, quello di ricostruire l’attuale quadro delle fonti in materia di testamento biologico e di analizzare quanto sia emerso dalla prassi

delle Corti dei vari Paesi, puntando lo sguardo su alcune delle vicende che hanno interessato il diritto europeo, in generale, ed il diritto italiano.

A ciò si aggiunge una verifica dell'attuale stato di evoluzione del principio di autodeterminazione in ambito medico-sanitario nell'ordinamento giuridico italiano, dei risvolti della sua applicazione in ambito civile e penale, degli strumenti di tutela in caso di violazione del consenso informato del paziente.

Ne consegue la riflessione sull'inadeguatezza del d.d.l. Calabrò a rispondere all'attuale contenuto del principio di autodeterminazione ed il necessario ricorso al criterio della dignità umana in attesa di una legge adeguata.

The theme of the end of life is notoriously complex and extremely delicate.

The theme, as "ethically sensitive", is likely to be the subject of confrontation and clash between instances moral, ideological and political positions located diametrically opposite to each type of radical currents of thought, which is a largely indiscriminate recognition of a right to freedom determination of the individual (up to advocate the use of euthanasia) and totally different settings of deep defense of life, most of which are of Catholic.

What once would have been left to nature and its laws, is currently the subject of multidisciplinary assessments because, on the one hand, the legal scholar you approach them in the light of the principles of human dignity, equality and autonomy, on the other side , the same case with rules and parameters are analyzed by the science and bioethics, disciplines with which the lawyer is called constantly talking.

The first irrefutable fact from which to build on is, of course, that in Italy the lack of legislation that deals with private autonomy of the person in the final phase of its existence and that, for that absence, is set against a rich and stimulating debate on the possibility of establishing whether the sort currently in force allow or prevent the human person to dispose of goods such as psycho-physical integrity and, above all, his own life.

The Italian political debate, then, mainly as a result of court cases that have shaken considerable public, has focused in recent years on whether to regulate, in terms of positive law, what is commonly called "living will ".

After all, our legal system already provides useful tools for analyzing such an instrument from the point of view of its legality, which, in turn, implies a value judgment already made by the Italian legislature in relation to goods and principles protect primarily.

Through the principles and constitutional provisions, through the insurmountable limit to art. 5 of the Civil Code (for the reasons that you are going to specify below) through the criminal law framework and, through all the sources are not strictly binding, but can have a strong impact on human activity, it is possible to identify a framework that makes the theme of the end of life, not expressly governed, nevertheless, not entirely without protection.

In reality, the living will is an instrument unfit to contain the last will of the subject about which to be subjected to medical treatment, it is in fact technically inaccurate for a variety of contrasts with the traditional institution executor, so clearly prevails over the use of the expression "advance directives for medical treatment", designed expressive statements which will pro future and for situations of possible inability to choose whether and how to treat themselves.

The purpose of this work wants to be, first, to reconstruct the existing framework of the sources in the field of wills and analyze what has emerged from the practice of the courts of the various countries, focusing his gaze on some of the events that have affected the European law in general and the Italian law.

In addition, an audit of the current state of evolution of the principle of self-determination in the Health sector in the Italian legal implications of its application in both civil and criminal, of the instruments of protection in the event of a breach of informed consent patient.

As a result, the reflection on the inadequacy of the Bill Calabrò to respond to the current content of the principle of self-determination and the necessary recourse to the criterion of human dignity waiting for a proper law.